II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

concernente l'autorizzazione alla concessione di un aiuto da parte del governo del Portogallo agli allevatori portoghesi di suini beneficiari delle misure concesse nel 1994 e 1998

(2002/114/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo del Portogallo il 23 novembre 2001,

considerando quanto segue:

(1) Il settore suinicolo portoghese è strutturalmente deficitario e caratterizzato da piccole aziende che allevano in media 18 animali ciascuna (la media comunitaria è di circa 106 animali) e l'80 % delle aziende possiede meno di dieci animali riproduttori per azienda.

(2) Rispetto all'Unione europea, gli acquisti da altri Stati membri hanno rappresentato, per il periodo 1994-2000, il 40 % del valore finale della produzione del settore suinicolo portoghese, mentre le vendite hanno raggiunto soltanto il 4 % di tale valore. In particolare, le cifre mostrano che gli acquisti da altri Stati membri sono aumentati del 30 % nel 1995 e del 47 % nel 1999 rispetto agli anni precedenti e che le vendite sono state irrilevanti.

(3) Nel 1993, il mercato del settore suinicolo portoghese aveva subito un forte calo dei prezzi al produttore dovuto all'aumento dell'offerta, coincidente con il primo anno della seconda fase dell'adesione, in cui è iniziata l'applicazione integrale della politica agricola comune in questo settore. Tale situazione ha gravemente compromesso la redditività di numerose aziende.

(4) Nel 1998, il mercato portoghese ha anche risentito delle difficoltà del settore suinicolo europeo, colpito dalla crisi più grave degli ultimi dieci anni dovuta principalmente ad una produzione eccedentaria dell'Unione, confrontata alla crisi del mercato russo, che rappresentava il 50 % delle esportazioni dell'Unione europea. In questo contesto, i prezzi interni hanno subito cali importanti durante tutto il corso dell'anno, con ripercussioni negative sul reddito dei produttori.

(5) Le misure comunitarie adottate per far fronte a questa crisi (restituzioni all'esportazione di carni suine e aiuti all'ammasso privato, nonché un aiuto alimentare alla Russia) hanno avuto un effetto solo limitato sul mercato portoghese.

(6) Per porre rimedio a queste due situazioni che colpivano i piccoli produttori, con conseguente difficoltà di negoziazione nei confronti degli istituti di credito, il governo portoghese aveva concesso due aiuti, nel 1994 e nel 1998.

(7) Quello del 1994, attuato con decreto legislativo n. 146/94, consisteva nel dare ai beneficiari la possibilità di rinegoziare i loro debiti con gli istituti di credito presso cui avevano contratto dei prestiti per investimenti legati alla modernizzazione degli impianti, la protezione sanitaria e la protezione dell'ambiente.

(8) Inoltre, nel 1998, considerata la grave crisi del settore comunitario, le autorità portoghesi hanno adottato misure di urgenza, attuate con decreto legge n. 4/99, allo scopo di evitare indisponibilità di cassa e fallimenti a catena, consistenti nella concessione di una moratoria sul rimborso dei prestiti contratti presso gli istituti di credito e nell'abbuono di interessi su tali prestiti. L'applicazione temporanea di questa misura è stata limitata a un anno.

(9) Gli aiuti rappresentavano 10 milioni di EUR per il 1994 e 6,3 milioni di EUR per il 1998, con un numero totale di 2116 beneficiari. Tali aiuti, come dimostrato dall'evoluzione degli scambi, non hanno avuto un'incidenza particolare sugli scambi intracomunitari e, pertanto, non hanno costituito una distorsione di concorrenza.

(10) Per quanto concerne l'aiuto concesso nel 1994, le autorità portoghesi hanno trasmesso, su richiesta della Commissione, una lettera registrata il 27 maggio 1997 contenente le informazioni richieste da tale istituzione.

(11) Anche nel caso dell'aiuto concesso nel 1998, le autorità portoghesi hanno trasmesso una lettera alla Commissione, registrata il 21 dicembre 1998, con cui notificavano, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, le misure di aiuto concesse.

(12) Nelle sue decisioni del 25 novembre 1999 e del 4 ottobre 2000, la Commissione ha considerato dette misure incompatibili con il mercato comune. In applicazione di tali decisioni, le autorità portoghesi hanno avviato una procedura di recupero degli aiuti concessi.

(13) Tuttavia, il rimborso degli aiuti concessi compromette la vitalità economica di numerosi beneficiari, e avrebbe un impatto sociale molto negativo in determinate regioni, dato che il 50 % del patrimonio suino è concentrato in meno del 5 % del territorio.

(14) Sussistono dunque circostanze eccezionali che permettono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a rimediare alla situazione di squilibrio constatata, compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto straordinario del governo portoghese al settore suinicolo portoghese consistente nella concessione di un aiuto ai beneficiari di cui alle decisioni della Commissione del 25 novembre 1999 e del 4 ottobre 2000, per un importo massimo di 16,3 milioni di EUR equivalente agli importi che tali beneficiari dovranno restituire in virtù di tali decisioni.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE